

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

### 41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1974

Presidenza del Presidente CATELLANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande » (213-B) (D'iniziativa del senatore Torelli) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 549, 551, 553
ALESSANDRINI . . . . .	551
DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . .	553
FERRUCCI . . . . .	552
FORMA . . . . .	552
PORRO . . . . .	552
VENANZETTI, relatore alla Commissione . . .	550, 553

##### Rinvio del seguito della discussione:

« Norme relative alla tutela della denominazione di origine "vetri di Murano", alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto » (1319) (D'iniziativa dei deputati Degan ed altri;

Reggiani) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 555
BERLANDA, relatore alla Commissione . . .	555

La seduta ha inizio alle ore 11,28.

P O R R O, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande » (213-B), d'iniziativa del senatore Torelli (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande » d'iniziativa del senatore Torelli, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge in oggetto tratta un argomento che è stato per anni all'attenzione della nostra Commissione. Al Senato era stato approvato l'anno scorso. Dopo di che è rimasto tutto questo tempo alla Camera all'attenzione della Commissione interni, non della Commissione industria. Comunque il testo ci è tornato modificato. L'ufficio di Presidenza ha ritenuto di riconoscere l'urgenza di questo provvedimento e di iscriverlo senza indugio all'ordine del giorno. La relazione è stata assegnata al collega Venanzetti, che già era stato relatore nelle precedenti tornate. Aggiungerò che la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato ha trasmesso in mattinata parere favorevole, senza osservazioni. Pertanto prego il senatore Venanzetti di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

V E N A N Z E T T I , *relatore alla Commissione*. Come ha già ricordato l'onorevole Presidente, questo disegno di legge ha avuto, come tanti altri, un *iter* piuttosto travagliato. È nato nella passata legislatura come semplice modifica dell'articolo 95 del testo unico di pubblica sicurezza, cioè come soppressione del rapporto limite per il rilascio delle licenze. È stato ripreso in questa legislatura, fruendo della procedura d'urgenza perchè era stato già approvato da un ramo del Parlamento, ed in quella occasione, approfittando dell'occasione io mi permisi di presentare alcuni emendamenti affinché venisse data una disciplina organica a tutto il settore. Ci era sembrato di poter adeguare questa disciplina alla disciplina più generale del commercio. La lunga discussione svoltasi qui in Commissione, portò alla definizione del testo del disegno di legge in otto articoli che fu approvato, in sede deliberante, il 23 maggio 1973. Quindi è passato poco meno di un anno e mezzo. La Camera dei deputati ha preso in esame il disegno di legge nel febbraio di quest'anno ed ha poi provveduto a modificarlo nella seduta del 13 agosto.

Devo subito rilevare che, a mio avviso, le modifiche introdotte dalla Camera lasciano sostanzialmente immutato, non solo l'aspetto generale del provvedimento, ma anche quello particolare. C'è qualche aggiunta che, dico subito, che può essere accolta. In modo particolare, all'articolo 1 la Commissione interni della Camera dei deputati ha ritenuto di dover esplicitare l'abrogazione di altri decreti legislativi che riguardavano la materia. Noi non avevamo ritenuto di dover esplicitare l'abolizione di tali decreti legislativi, in quanto con l'articolo 2 dicevamo che le disposizioni non si applicano per il rilascio delle licenze concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande annessi agli alberghi, pensioni e locande, eccetera. Ci era sembrato che fosse sufficiente questa dizione. Invece la Camera ha ritenuto di essere più esplicita al riguardo con l'articolo 1. Riteniamo che questa modifica possa essere senz'altro accolta.

All'articolo 2, il primo ed il secondo comma sono rimasti identici, la Camera ha ritenuto però di modificare il terzo ed il quarto, aggiungendo altri due rappresentanti degli esercenti e altri due rappresentanti dei lavoratori del settore.

Penso che anche questa modifica possa essere accolta. Al quarto comma vi è una semplice aggiunta finale, che può essere accolta. Credo che qui la Camera intenda riferirsi soprattutto alla vendita del vino da parte dei produttori locali, quelli che espongono la « frasca », per intenderci. Vi è poi una precisazione, sempre da parte dell'altro ramo del Parlamento, in aggiunta allo stesso articolo 2, secondo cui le « stesse disposizioni non si applicano altresì ai pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali ». Anche questa modifica può essere, a mio parere, accolta. In effetti la modifica non fa che riprendere alcuni problemi che erano stati presi in considerazione anche dalla nostra Commissione.

L'articolo 3 è identico a quello da noi formulato, così come l'articolo 4. L'articolo 5 presenta un'aggiunta, che fa chiaro riferimento agli esercizi posti sulle autostrade e presso gli aeroporti, consentendo l'apertura per tutte le 24 ore.

La Camera ha quindi aggiunto un articolo 6 in cui è detto che la licenza è revocata oltre che nei casi previsti dal testo unico, anche quando ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Il nostro articolo 6 è invece diventato adesso articolo 7, ed è identico nella sua formulazione, così come è identico l'articolo 7 che la Camera ha fatto diventare articolo 8.

In sintesi, mi pare che il provvedimento non abbia subito modifiche di carattere sostanziale nè di carattere formale, ma solo talune integrazioni che in qualche caso appaiono opportune. Non intendo certamente proporre modifiche ulteriori per il rinvio alla Camera. Indubbiamente, da quando il disegno di legge è stato bloccato all'altro ramo del Parlamento fino ad oggi sta sorgendo qualche altro problema nel settore. In particolare, sta prendendo una certa consistenza il fenomeno delle apparecchiature automatiche di distribuzione anche di alimenti e bevande e non solo di altri generi.

Tuttavia, questo problema può per ora restare fuori dal disegno di legge. Occorrerà valutare la regolamentazione in proposito da parte del Ministero dell'industria; se non ci sarà la possibilità di intervenire con il regolamento è chiaro che si andrà a colpire il regime stesso della legge. Non si tratta tanto delle macchinette per la distribuzione del caffè dentro le fabbriche e dentro gli uffici, per cui occorre una autorizzazione, quanto della installazione di queste macchine in centri commerciali, all'interno e all'esterno dei supermercati, magari di semplice distribuzione sia del panino che della bibita, del caffè, e magari anche dell'alcoolico e, al limite, del superalcoolico. Esamineremo però successivamente tutti questi problemi, appunto perchè non ritengo opportuno aggiungere altro al disegno di legge, anche per non vanificare l'urgenza del provvedimento con l'introduzione di emendamenti. Vedremo con il Ministero dell'industria se c'è qualche spiraglio tra lo spirito e la lettera della legge 426, per far sì che quanto meno questi apparecchi automatici siano soggetti, oltrechè ad autorizzazione comunale, all'osservanza delle disposizioni igieniche e sanitarie e, per quanto applicabili, anche delle norme di pubblica si-

curezza. Qualora in questo compito di interpretazione dello spirito e della lettera di queste due normative non si trovasse la possibilità di applicare delle norme precise sugli apparecchi automatici, direi di farci promotori, insieme agli altri Gruppi, della presentazione di un disegno di legge *ad hoc*, perchè, ripeto, il fenomeno sta assumendo in certe zone dimensioni di particolare rilievo, con la possibilità di vanificare, in gran parte, quello che è lo spirito della citata legge.

Mi pare non occorran altri chiarimenti, tuttavia sono a disposizione dei colleghi, ai quali propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**A L E S S A N D R I N I .** La discussione sull'argomento, protrattasi per molte sedute, partita da una premessa assai limitata, come ha posto in evidenza il relatore, cioè dall'abrogazione di un articolo della legge di pubblica sicurezza ed estesasi poi ad una materia più ampia ed articolata, ci esime dal riprendere il discorso.

Abbiamo dovuto superare grandi perplessità e difficoltà nel portare avanti e concludere positivamente l'esame di questo disegno di legge. È ovvio, dopo tanta attesa, che il mio Gruppo esprima parere favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento e quindi con le modifiche apportate.

Il relatore ha giustamente messo in rilievo che gran parte delle modifiche introdotte sono puramente chiarificatrici; ve n'è una che, peraltro, ritengo di dover sottolineare, ed è l'aggiunta al quarto comma dell'articolo 2 della norma che sancisce la facoltà di vendita diretta del loro prodotto da parte dei produttori coltivatori diretti. La norma poteva essere estesa anche a vantaggio dei mezzadri, almeno di quei pochi che ancora esistono. Infatti non comprendo perchè questi non possano vendere, analogamente alle altre categorie, il proprio prodotto. In tutti i modi la modifica costituisce un passo avanti. La norma si potrà in seguito perfezionare dando la possibilità a tutti coloro che producono, di

vendere direttamente, almeno nel periodo stagionale, la loro produzione senza bisogno di ricorrere alla cessione ad intermediari

Rilevo infine la validità della precisazione fatta dal relatore nella sua esposizione, con riferimento ai distributori automatici; ma la disciplina della materia in questione deve essere disgiunta, come del resto è stato già detto, dall'approvazione di questo disegno di legge. Se pensiamo che due anni addietro è stato difficile, da parte di taluni settori della pubblica amministrazione, entrare nell'ordine di idee di modificare le leggi preesistenti sulla materia che trova oggi nuova disciplina, ci convinciamo che l'eventuale provvedimento riguardante i distributori pubblici deve essere aggiunto ai contenuti del disegno di legge posto alla nostra attenzione; confermo pertanto il giudizio favorevole della Democrazia cristiana all'approvazione del disegno di legge in esame così com'è, con la riserva, qualora il Governo non si faccia promotore di un disegno di legge di presentarne uno insieme ai colleghi, per i distributori automatici di bevande alcoliche e superalcoliche.

**F E R R U C C I .** Noi riconosciamo che un miglioramento c'è rispetto al testo originale, cioè dei passi avanti sono stati fatti durante l'iter tormentato di cui parlava il senatore Venanzetti; però noi continuiamo a mantenere le nostre riserve, perchè neanche il testo approvato dalla Camera viene incontro alle esigenze fondamentali che noi abbiamo messo in evidenza. Avevamo chiesto di trasferire ai sindaci i poteri esercitati attualmente dai questori, per non vanificare i piani elaborati dai Comuni ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e per non continuare ad aggravare gli uffici di polizia di attività burocratiche non rientranti, secondo noi, nei loro compiti.

Per queste ragioni di principio noi dichiariamo il nostro voto di astensione.

**F O R M A** È stato messo in luce dal relatore il lungo periodo di incubazione di questo disegno di legge che ha accentuato il bisogno di meglio collegarlo con la legge sulla nuova impostazione del commercio. Effettivamente l'attuale sistema rischia sovente di trovarsi, se non in contrasto, in attrito con

i nuovi concetti che regolano le licenze per il commercio, e lo sviluppo del commercio stesso. Nè il costume del Paese, che si è nel frattempo notevolmente modificato, può giustificare certe forme di cautela e di sospetto nei riguardi del pubblico esercizio. Anche il permanere di certe forme costrittive, non messe in relazione con quelli che sono i piani comunali del commercio, rischiano di sfasare totalmente la dislocazione dei pubblici esercizi rispetto ai grossi centri, dove pur mantenendosi, in certo qual modo, il numero degli abitanti, è mutata la situazione, sicchè — forse — il pubblico esercizio si rende più utile nei nuovi quartieri che nei vecchi; si rischia altrimenti di acuire certe forme di disagio tra i cittadini. Quindi quanto mai è opportuno, anche sotto questo punto di vista, il disegno di legge in esame.

Io ho qualche riserva: temo di afferrare qualche piccolo spunto demagogico nella vendita diretta stagionale dei coltivatori diretti; e conoscendo il costume del nostro Paese non vorrei che si facilitasse ulteriormente la alienazione di merce particolarmente pregiata, acquistata e rivenduta. Bisogna sorvegliare seriamente questi casi.

Ritengo opportuno l'articolo 6 che prevede la revoca della licenza d'esercizio in caso di inattività dell'azienda. Però faccio notare che vi sono casi in cui il mancato esercizio della azienda può essere dovuto a forza maggiore, e qualche volta vi sono casi particolarmente degni di considerazione. Faccio un esempio: un tizio, possessore di un'azienda, muore lasciando stabile e pubblico esercizio in beneficenza a un Ente, il quale deve fare una lunga trafila per l'accettazione e nel frattempo non può legalmente mantenere l'azienda. Quindi noi rischiamo di provocare un danno nei casi in cui, invece, sarebbe utile andare incontro alle esigenze di enti particolarmente meritevoli di essere aiutati.

**P O R R O .** Mi trovo completamente d'accordo col relatore, senatore Venanzetti, anche nel senso in cui ha precisato ed ha anche portato alla superficie il vero senso del disegno di legge; e il modo particolarmente sapiente con cui ha interpretato la controversa materia ci trova completamente consenzienti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

VENANZETTI, *relatore alla Commissione*. Più che una replica la mia vuol essere un ringraziamento ai colleghi che hanno aderito alla proposta di approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Vorrei solo dire al senatore Ferrucci, che ha avanzato alcune riserve, che il provvedimento è importante non solo per l'aspetto commerciale, ma anche per quanto riguarda la possibilità di coordinamento della disciplina generale del commercio. Io ho visto nel provvedimento in discussione soprattutto un grosso fatto democratico, direi una rilevanza politica più che commerciale; cioè noi qui cominciamo a intaccare alcuni non secondari articoli del testo della legge di pubblica sicurezza del 1931.

Io ero inizialmente favorevole al principio di esonerare completamente il questore dall'intervento su questo argomento, ma i colleghi ricorderanno quali furono le argomentazioni del Ministro dell'interno soprattutto per la possibilità, nei casi di incidenti, da parte dei questori, di revocare la licenza.

Nella sostanza il presente disegno di legge elimina quella parte di potere attribuito ai questori per quanto riguarda la discriminazione che sovente veniva operata in questo settore. Ne risulta, infatti, che la domanda di licenza all'apertura di un nuovo esercizio, o all'ampliamento, o al trasferimento di quello esistente, deve essere rivolta al sindaco. In pratica, cioè, è il sindaco che, assistito da una commissione, decide; il questore deve intervenire soltanto in alcuni casi specifici e — non poteva essere diversamente — non può entrare nel merito una volta che la commissione e il sindaco si sono pronunciati al riguardo.

È stata tolta la differenziazione tra bevande alcoliche e superalcoliche per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda. E ciò costituisce un'altra innovazione di grande rilievo anche sotto lo aspetto democratico. Abbiamo ricondotto, per quanto ci è stato concesso, agli organi

democratici la possibilità di gestire questo settore; e ciò desidero ribadire oggi, con maggiore chiarezza di prima, perchè nel presentare le innovazioni introdotte dal provvedimento sono stato mosso più da questo aspetto che da quelli di carattere commerciale.

Alcuni difetti che riguardano l'attività commerciale sono gli stessi presenti nella legge n. 426. Ed è in quell'ambito che dovremo muoverci per rivedere, alla luce dell'esperienza di questi anni, certe norme. Pertanto, ripeto, io penso che possiamo approvare con assoluta tranquillità il disegno di legge per dare al settore in questione una legislazione più democratica di quella che è stata in vigore per circa 40 anni.

DI VAGNO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Faccio mie le considerazioni svolte dal relatore, assicurando alla Commissione che il Ministero dell'industria interverrà tempestivamente per fare tesoro delle giuste osservazioni avanzate in ordine al nuovo problema della distribuzione automatica di cibo e di bevande.

Pertanto, a nome del Governo, esprimo parere favorevole al disegno di legge e chiedo che venga approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

10ª COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1974)

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo e del quarto comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I piani comunali sono adottati con i criteri e le modalità di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa integrazione delle apposite commissioni previste dagli articoli 15 e 16 con non più di tre rappresentanti degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non più di tre rappresentanti dei lavoratori del settore, scelti tra i designati dalle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per il rilascio delle licenze concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande annessi agli alberghi, pensioni e locande o ai complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonché alle mense aziendali ed agli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, e per la vendita diretta, stagionale, da parte dei produttori coltivatori diretti.

Poichè nessuno domanda di parlare li metto ai voti.

*(Sono approvati).*

Do lettura del quinto comma dell'articolo 2 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Le stesse disposizioni non si applicano altresì ai pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 3 e 4 e i primi tre commi dell'articolo 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Gli esercizi pubblici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 possono osservare l'orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 6, aggiunto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 6.

La licenza è revocata, oltre che nei casi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Gli articoli 7 e 8 (articoli 6 e 7 nel testo approvato dal Senato) non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

*(È approvato).*

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Norme relative alla tutela della denominazione di origine "vetri di Murano", alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto » (1319), d'iniziativa dei deputati Degan ed altri; Reggiani (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative alla tutela della denominazione di origine "vetri di Murano", alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto », d'iniziativa dei deputati Degan, Boldrin, Zanini; Reggiani, già approvato dalla Camera dei deputati.

I colleghi ricorderanno che questo argomento è stato già discusso dalla nostra Commissione la quale ha anche svolto una breve udienza conoscitiva per approfondire la materia. Ma i colleghi ricorderanno anche che quella udienza, anzichè dissipare certi dubbi, li ha resi in un certo senso più consistenti. Il disegno di legge è stato nuovamente posto all'ordine del giorno perchè eventualmente la Commissione possa incaricare una Sottocommissione di approfondire lo studio dell'argomento, accertando le finalità del disegno di legge: finalità che, se volte alla tutela dell'artigianato, non potranno che incontrare il nostro consenso, eliminando il sospetto che dietro il provvedi-

mento in esame si celi un disegno di natura commerciale più che artigianale.

Il senatore Berlanda, al quale è stato affidato l'incarico di riferire sul disegno di legge, ha chiesto di essere sostituito. Vorrei ora pregarlo di riconsiderare la sua posizione e di dirci esplicitamente se accetta l'incarico o se intende esserne esonerato.

BERLANDA, *relatore alla Commissione.* Ho approfondito lo studio del disegno di legge e sono pronto per svolgere la relazione.

PRESIDENTE. Se la Commissione lo ritiene possiamo ascoltare la relazione. Ma ritengo più opportuno che tale relazione venga distribuita ai componenti della Commissione, in modo che essi possano esaminarla e decidere se svolgere una ulteriore, breve udienza, o indagine, conoscitiva.

Poichè la Commissione è d'accordo in questo senso, il disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di altra seduta e in quella sede si deciderà come procedere.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO